

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio";

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5marzo 2020, n. 13 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 89 che, al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19 prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di due Fondi, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo e stabilisce che tali fondi, con dotazione complessiva di 130 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la parte corrente e 50 milioni di euro per gli interventi in conto capitale, sono ripartiti e assegnati agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonché i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;

VISTO l'articolo 183 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" recante modifiche all'art. 89 del richiamato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" e, in particolare, l'articolo 12, comma 1, lettera h), numero 2) che modifica l'articolo 18 della legge n. 241 del 1990, inserendo il comma 3-bis, ai sensi del quale: "Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici



comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159";

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;

VISTA la notifica preventiva in materia di aiuti di Stato effettuata alla Commissione europea per il tramite dell'Ufficio di coordinamento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il dm rep. n. 380 recante *Riparto di quota parte del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il sostegno dell'industria musicale, discografica e fonografica;*

VISTO il decreto del Direttore generale Spettacolo DDG del 24 agosto 2020 rep. 1667 recante l'Avviso per la Concessione di contributi a valere sul Fondo emergenze di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO il decreto del Direttore generale Spettacolo rep. n. 1831 del 9 ottobre 2020 con cui è stata disposta l'ammissione provvisoria ai contributi relativi al Fondo emergenze di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il sostegno dell'industria musicale, discografica e fonografica;

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 460 del 13 ottobre 2020, registrato dalla Corte dei Conti il 4 novembre 2020 al n. 2106, recante "Modifiche al decreto ministeriale 5 agosto 2020, recante "Riparto di quota parte del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'art. 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 per il sostegno dell'industria musicale, discografica e fonografica" con cui le risorse destinate al riparto ex dM rep. n. 380 del 5 agosto 2020 sono state ridotte da € 10 milioni ad € 5.317.685,00;

VISTA la nota della Commissione dell'Unione europea del 17 novembre 2020 prot. n. C(2020) 8121 final, con cui la Commissione europea ha deciso di non sollevare obiezioni agli aiuti all'industria musicale, discografica e fonografica di cui al dM rep. 380 in quanto li ritiene compatibili con il Mercato interno sulla base dell'art. 107(3)(b) del Trattato di funzionamento dell'Unione europea;

CONSIDERATE le istanze presentate entro i termini disposti nel suddetto Avviso pubblico, con le modalità ivi previste;

CONSIDERATA l'istruttoria svolta dagli uffici della Direzione generale Spettacolo, in relazione alle istanze pervenute e constatata la regolarità della procedura di valutazione espletata, nonché l'ammissibilità delle domande presentate;

VISTE le verifiche sulla regolarità contributiva dei soggetti richiedenti;



VISTA la normativa vigente in materia di imposta di bollo contenuta nel DPR 26 ottobre 1972, n. 642;

VISTO il parere dell'ufficio legislativo prot. n. 31306 del 1 dicembre 2020 reso in risposta alla richiesta di parere avanzata della Direzione generale spettacolo con nota prot. n. 17360 del 13 novembre 2020 in merito al possesso dei codici ATECO da parte dei soggetti istanti;

VISTA l'istruttoria rimodulata alla luce del parere dell'ufficio legislativo sopra richiamato;

RITENUTO necessario procedere al riparto di quota parte del fondo emergenze di parte corrente istituito ai sensi dell'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al fine di sostenere l'industria musicale, discografica e fonografica;

DECRETA

Art. 1

(Soggetti ammessi, non ammessi e ammessi con riserva)

Si dispone l'ammissione al contributo di cui al dm 5 agosto 2020 rep. n. 380 e al decreto del Direttore generale Spettacolo n. 1667 del 24 agosto 2020 degli Organismi di cui agli allegati elenchi distinti in relazione ai soggetti di cui alla lettera a) e alla lettera b) dell'articolo 1, comma 2 del richiamato dM rep. n. 380/2020, contraddistinti come di seguito indicato che costituiscono parte integrante del presente decreto:

- Articolo 1, comma 2, lettera a)
 - 1. Allegato A1: istanze ammesse
 - 2. Allegato A2: istanze ammesse con riserva previa verifica regolarità DURC
 - 3. Allegato A3: istanze NON ammesse;
- Articolo 1, comma 2, lettera b)
 - 4. Allegato B1: istanze ammesse
 - 5. Allegato B2: istanze ammesse con riserva previa verifica regolarità DURC
 - 6. Allegato B3: istanze NON ammesse.

Art. 3

(Rimedi esperibili)

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, entro 60 gg o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla pubblicazione.

Art. 4 (Pubblicità e notifica)

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Direzione Generale Spettacolo con valore di notifica nei confronti degli organismi interessati: http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it.



Art. 5 (Clausola di salvaguardia)

Successivamente alla pubblicazione del presente decreto, rimane salva la facoltà della Direzione Generale Spettacolo, all'esito di ulteriori valutazioni e verifiche, con apposito provvedimento, di recuperare le somme eventualmente già erogate, come disposto dall'art. 4 del dm 5 agosto 2020, rep. n. 380.

La spesa di cui al presente decreto graverà sul pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo in base all'esigibilità dell'obbligazione, condizionata al trasferimento delle risorse, previste dal D.M. 480 del 5 agosto 2020, sul CDR 8 – Direzione generale Spettacolo.

Roma, 7 dicembre 2020

IL DIRETTORE GENERALE (dott. Onofrio Cutaia)